

# STATUTO

## ALTA ROMA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede legale: ROMA RM VIA DELL'UMILTA'  
48

Codice fiscale: 05518911002

Numero Rea: RM - 896345

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2008 - Statuto completo .....	2
Parte 2 - Protocollo del 09-01-2009 - Modifica .....	13

dall'assemblea all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica."; aggiungendo il seguente capoverso:

"Il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione designati dagli Enti Locali, comprendendo nel numero anche quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque."

- l'art.25 comma 1° come segue:

sostituendo l'inciso "tre esercizi" con "il numero di esercizi determinato dall'assemblea ai sensi dell'art.20 comma 2";

A questo punto null'altro essendovi a deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente chiude l'adunanza alle ore dieci e trentacinque.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" il nuovo Statuto, previa lettura e sottoscrizione.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla componente che lo ha approvato e dichiarato conforme alla propria volontà.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia su quattro facciate e parte della quinta fin qui.

Sottoscritto alle ore dieci e quaranta.

F.to Costanza Afan De Rivera Costaguti

F.to Massimo Mascolo Notaio - Sigillo -

## STATUTO

### TITOLO I

#### (DISPOSIZIONI GENERALI)

##### Art. 1

###### (Denominazione)

1. La Società, costituita ai sensi degli artt. 2615-ter e 2325 ss. del codice civile, è denominata "**Alta Roma - Società per azioni consortile**", o più brevemente "Alta Roma S.p.a. consortile".

##### Art. 2

###### (Sede)

1. La Società ha sede in Roma.

##### Art. 3

###### (Durata)

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); la durata può essere prorogata, o la Società anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

### TITOLO II

#### (SCOPO E OGGETTO)

##### Art. 4

###### (Oggetto sociale)

1. La Società ha scopo consortile e ha per oggetto la promozione dell'Alta Moda e in genere della Moda Italiana di Roma e del Lazio, quale primaria risorsa economica e culturale del territorio.

2. In particolare la Società, con l'obiettivo di sviluppare il settore della moda romana e laziale e le attività connesse, compreso un turismo qualificato, e di promuovere l'immagine di Roma e del Lazio nel mondo, intende organizzare in Italia e all'estero sfilate, performances e manifestazioni nel campo della moda, anche nell'ambito di eventi culturali più ampiamente legati al "made in Italy".

3. La Società può inoltre promuovere e realizzare:

- attività di formazione per stilisti e designers volte anche a creare nuove forme di professionalità collegate all'alto artigianato e alla sperimentazione;
- incubatori idonei alla nascita e sviluppo delle imprese del settore;
- mostre, convegni, rassegne e festival;
- altre attività relative al settore della moda.

4. La Società può, nell'ambito delle attività indicate nei commi precedenti:

- acquistare e cedere diritti televisivi anche all'estero;
  - concludere contratti di sponsorizzazione e acquistare e vendere spazi pubblicitari;
  - effettuare studi e ricerche;
  - produrre e diffondere anche all'estero pubblicazioni e materiale audiovisivo;
  - compiere ogni altro atto o iniziativa.
5. La Società può altresì effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e d'ogni altro genere inerenti alla realizzazione del presente oggetto nonché promuovere, costituire o partecipare a consorzi, società, associazioni, joint ventures e ad altri enti, anche transnazionali, purché non ne risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale.

TITOLO III  
(DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO E SUI TITOLI)

Art. 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è di euro 2.550.000 (duemilionicinquecentocinquantamila), diviso in azioni del valore nominale di euro 100 (cento) ciascuna.

Art. 6

(Azioni)

1. Ciascun socio ha un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta.
2. Le azioni sono indivisibili.
3. Ogni azione dà diritto a un voto.
4. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

Art. 7

(Trasferimento delle azioni)

1. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi delle azioni, o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il preventivo consenso di tutti gli altri soci.
2. Il socio comunica con lettera raccomandata inviata agli altri soci e per conoscenza alla Società la proposta di alienazione o di costituzione del diritto, indicando la persona del cessionario o del beneficiario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento o costituzione.
3. Considerato lo scopo consortile della Società, le azioni possono essere trasferite unicamente a favore di:
  - a) chi sia già socio della Società;
  - b) imprenditori, stilisti e altri operatori, operanti nel settore della moda o nei settori a questo collegati;
  - c) enti pubblici e privati che intendano sostenere l'attività consortile della Società.
4. Il gradimento può essere negato anche nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del precedente comma qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, ovvero si trovi in posizione di conflitto anche potenziale con gli interessi della Società.
5. Qualora entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione da parte degli altri soci, il gradimento si intende concesso e il socio può trasferire le azioni.
6. Qualora il gradimento sia negato anche solo da un socio non sussistendo le condizioni indicate nel comma 3 e (o) nel comma 4, e le relative motivazioni siano comunicate al socio richiedente e alla Società, il trasferimento non può avvenire.

Art. 8

(Obbligazioni)

1. La Società può emettere obbligazioni con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Se le obbligazioni sono convertibili in azioni la deliberazione è assunta dall'assemblea straordinaria.
2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'art.15 del presente statuto.

Art. 9

(Patrimoni destinati)

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.
2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria.

TITOLO IV

(BILANCIO E CONTRIBUTI DEI SOCI)

Art. 10

(Esercizio sociale. Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione redige il bilancio.
3. L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni; gli amministratori indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione.
4. Gli utili di esercizio sono destinati:
  - prioritariamente alla riserva legale, nei limiti indicati dall'art.2430 c.c.;
  - alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio.
5. In ragione dello scopo consortile della Società, è vietata la distribuzione degli utili ai soci.

Art. 11

(Contributi dei soci)

1. Ai sensi dell'art. 2615-ter, comma 2, c.c., è stabilito l'obbligo per i soci di versare alla Società contributi in denaro.
2. I contributi sono determinati in un importo complessivo dall'assemblea ordinaria e sono ripartiti tra i soci sulla base delle quote di partecipazione al capitale sociale. I contributi sono dovuti annualmente.
3. Possono essere stabiliti dall'assemblea ordinaria contributi a carico dei soci con natura di apporti a fondo perduto destinati al patrimonio sociale, senza alcuno specifico collegamento con l'attività e i costi d'esercizio.
4. Possono essere altresì stabiliti dall'assemblea ordinaria a carico dei soci contributi in conto esercizio a fronte dei servizi e delle attività che la Società rende direttamente o indirettamente ai soci stessi. L'ammontare dei contributi stabiliti e dovuti a tale titolo si intende al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
5. L'assemblea che determina l'ammontare dei contributi dovuti dai soci ai sensi dei precedenti commi indica separatamente l'ammontare dei contributi destinati al patrimonio e di quelli in conto esercizio.
6. I contributi dei soci devono essere versati in due rate di pari importo con scadenza alla fine di aprile e alla fine di settembre di ciascun anno. Se entro la fine di aprile non si è ancora tenuta l'assemblea per la determinazione dei contributi annuali, i soci devono versare a titolo di anticipazione la metà dei contributi stabiliti per l'esercizio precedente.
7. La determinazione dei contributi annuali da parte dell'assemblea in misura superiore al 50% di quella dell'esercizio precedente attribuisce al socio dissenziente il diritto di recedere con effetto immediato dalla Società.

Art. 12

(Finanziamenti)

1. La Società può acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con obbligo di restituzione.

TITOLO V

(ORGANIZZAZIONE INTERNA)

Art. 13

(Organi e comitati della Società)

1. E' adottato il sistema ordinario di amministrazione e controllo.
2. Sono organi della Società:
  - a) l'assemblea dei soci, in sede ordinaria o straordinaria;

- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

Sono inoltre organi della Società:

- d) il comitato esecutivo, qualora istituito;
- e) gli amministratori delegati, se nominati.

3. Può essere istituito un comitato con i requisiti e le funzioni indicati nell'art. 26.

Art. 14  
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali utili secondo il disposto dell'art. 10, commi 4 e 5;
  - b) determina l'esatto numero dei componenti del consiglio di amministrazione nei limiti indicati dall'art. 19, li nomina e revoca, ne determina il compenso;
  - c) nomina tra i componenti del consiglio di amministrazione il presidente e, eventualmente, uno o più vicepresidenti;
  - d) può nominare, anche tra non consiglieri, il presidente d'onore della Società;
  - e) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e ne determina i compensi;
  - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza anche autorizzativa dell'assemblea in sede ordinaria.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 10, comma 3, del presente statuto.
3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
4. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Art. 15  
(Assemblea straordinaria dei soci)

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sulla costituzione dei patrimoni destinati, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.
3. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tuttavia anche in seconda convocazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:
- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
  - b) la trasformazione;
  - c) lo scioglimento anticipato;
  - d) la proroga della durata;
  - e) la revoca dello stato di liquidazione;
  - f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
  - g) l'emissione di azioni privilegiate.
4. L'eventuale soppressione della clausola compromissoria prevista dall'art. 31 deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 16

(Convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea deve essere convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, su delibera del consiglio di amministrazione ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto che indichi gli argomenti da trattare, che non possono comprendere quelli previsti dall'art. 2367, comma 3, c.c.
2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
  - il luogo in cui si svolge l'assemblea;
  - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea in prima e in seconda convocazione;
  - le materie da trattare;
  - quant'altro eventualmente richiesto dalla legge o dal presente statuto.
4. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a/r o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso è inviato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
5. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno dell'assemblea in prima convocazione.
6. Anche in mancanza di regolare convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
7. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'eventuale vice presidente più anziano di età. In mancanza anche di questi l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
8. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Nell'ipotesi prevista dal comma 6, il presidente dà tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non presenti alla riunione.
9. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 8 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio.

Art. 17

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società.
2. La rappresentanza può essere conferita per una o più assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
3. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
4. Se la rappresentanza è conferita da un socio a una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
5. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
6. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

Art. 18

(Intervento mediante mezzi di telecomunicazione)

1. L'intervento nell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:

- che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;
- che siano presenti nel luogo di convocazione dell'assemblea almeno il presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

2. In tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa assemblea.

Art. 19  
(Recesso)

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) la fissazione dei contributi a carico dei soci nell'ipotesi prevista dall'art. 11, comma 7;
- h) la proroga del termine;
- i) la soppressione della clausola compromissoria;
- j) l'eliminazione delle cause di recesso previste dall'art. 11, comma 7 e dalla precedente lettera h).

2. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., i soci hanno altresì diritto di recedere nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

3. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

4. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione mediante lettera inviata con raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Tuttavia la raccomandata può essere inviata entro novanta giorni nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. i). Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi il consiglio di amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

6. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.
7. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
9. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
10. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
11. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
12. Qualora il socio che esercita il recesso si opponga, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, alla determinazione del valore da parte del consiglio di amministrazione, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma 1, c.c.
13. Il consiglio di amministrazione offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni dal deposito dell'offerta.
14. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte. Le azioni inoperte possono essere collocate dal consiglio di amministrazione anche presso terzi, nel rispetto delle previsioni dell'art. 7, comma 3.
15. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, c.c. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi 2, 3 e 4, c.c.; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Art. 20

(Consiglio di amministrazione)

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, nell'esatto numero determinato dall'assemblea. Il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione designati dagli Enti Locali, comprendendo nel numero anche quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.
2. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, nell'esatto numero di esercizi indicato dall'assemblea all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli

altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione approvata dal collegio sindacale. In ogni caso, la maggioranza dei consiglieri deve sempre essere costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

4. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al consiglio informazioni sulla gestione della Società.

7. I consiglieri di amministrazione non devono prestare cauzione e percepiscono i compensi determinati dall'assemblea, salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

#### Art. 21

(Attribuzioni del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, e può pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari necessari, utili o opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Spetta, tra l'altro, al consiglio di amministrazione:

- a) deliberare la convocazione dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;
- c) approvare in ogni caso un piano di attività della Società, preferibilmente su base triennale, e in ragione di questo proporre all'assemblea l'importo dei contributi annuali dei soci;
- d) svolgere nel caso di conferimento di deleghe le funzioni indicate nell'art. 24, commi 2 e 4;
- e) proporre all'assemblea l'importo dell'eventuale sovrapprezzo sulle azioni sottoscritte dai nuovi soci;
- f) proporre all'assemblea le modifiche allo statuto;
- g) nominare e revocare il direttore generale;
- h) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

#### Art. 22

(Attribuzioni delegate)

1. Sono delegate al consiglio di amministrazione le seguenti materie di competenza dell'assemblea:

- a) l'aumento del capitale sociale. Tale facoltà è attribuita al consiglio di amministrazione per il periodo di cinque anni e fino a un ammontare non superiore a due milioni di euro; è inoltre esercitabile dal consiglio di amministrazione esclusivamente per aumenti del capitale al servizio dell'ingresso di nuovi soci;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

2. L'assemblea conserva in ogni caso competenza concorrente con quella del consiglio di amministrazione nelle materie delegate e può sempre revocare le deleghe.

#### Art. 23

(Deliberazioni)

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni centottanta giorni e, comunque, ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso il presidente deve convocare il consiglio di amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi

che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il presidente.

4. Il verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione è redatto da un consigliere incaricato dal presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente unitamente a chi lo ha redatto.

5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del consiglio.

6. Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 18, in quanto compatibili.

#### Art. 24

(Comitato esecutivo. Amministratori delegati)

1. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti. La deliberazione di delega deve essere comunicata all'assemblea in occasione della prima riunione successiva al conferimento della delega.

2. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

3. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 c.c.

4. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

5. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il presidente.

Al comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto in materia di convocazione, riunione e deliberazione del consiglio di amministrazione.

#### Art. 25

(Presidente del consiglio di amministrazione. Vicepresidenti)

1. Il presidente e gli eventuali vicepresidenti nominati dall'assemblea restano in carica il numero di esercizi determinato dall'assemblea ai sensi dell'art.20 comma 2 e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Il presidente:

a) convoca, su delibera del consiglio di amministrazione, e presiede l'assemblea; convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Società;

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;

- d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
  - e) conferisce, previa delibera del consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente i poteri di quest'ultimo sono esercitati dal vicepresidente più anziano di età.

Art. 26

(Comitati di esperti)

1. Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituiti uno o più comitati di esperti con funzioni consultive e propositive in riferimento all'attività della Società.
2. Il consiglio di amministrazione determina le funzioni di ciascun comitato e ne nomina il presidente e i componenti tra personalità o esperti.
3. Il presidente di ciascun comitato può nominare tra gli altri componenti un proprio delegato con funzioni di vice presidente vicario. I comitati sono convocati senza formalità dal loro presidente e deliberano a maggioranza dei presenti.

Art. 27

(Rappresentanza legale. Firma sociale)

1. Al presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e il potere di rappresentanza che gli è attribuito è generale.
2. In caso di grave impedimento del presidente, accertato dal collegio sindacale, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al vicepresidente individuato ai sensi dell'art.25, comma 3.
3. Ciascun amministratore delegato ha la firma sociale e la rappresentanza della Società relativamente agli atti rientranti nell'esercizio delle attribuzioni delegategli dal consiglio di amministrazione, negli stessi limiti risultanti dalla deliberazione di delega.
4. All'eventuale direttore generale spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dall'art. 29.

Art. 28

(Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, in quanto compatibili, delle condizioni indicate dall'art. 18.
4. Le deliberazioni del collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.
5. Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e ha i doveri e i poteri previsti dalla legge.

Art. 29

(Direttore generale)

1. Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale e in tal caso ne determina i poteri, fermo quanto previsto dai successivi commi e dalla legge.
2. Il direttore generale coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, nonché gli eventuali amministratori delegati nell'esercizio delle loro funzioni. Dirige gli uffici e il personale della Società.
3. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo.
4. Il direttore generale firma la corrispondenza della Società, salva altresì la possibilità di ricevere dal presidente, previa deliberazione del Consiglio di

amministrazione, e dagli amministratori delegati specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI  
(SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)

Art. 30

(Scioglimento. Liquidazione)

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
3. Pagati i debiti sociali, l'eventuale attivo residuo è restituito ai soci.

TITOLO VII  
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Art. 31

(Clausola compromissoria)

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, escluse quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite a un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, il quale designa altresì il presidente del collegio arbitrale.
2. Il collegio arbitrale decide entro centottanta giorni dalla data della nomina.
3. Il collegio arbitrale decide in via irrituale e secondo equità.
4. La disciplina indicata nei precedenti commi si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero a quelle promosse nei loro confronti, sempre che abbiano per oggetto diritti disponibili.
5. La presente clausola compromissoria non si applica alle azioni di cognizione, monitorie ed esecutive relative al pagamento delle quote, dei contributi, dei corrispettivi e dei rimborsi dovuti dai soci sulla base delle previsioni del presente statuto e delle deliberazioni dei competenti organi statutari.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 32

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto e in mancanza di rinvii specifici ad altre norme si applicano le disposizioni sulla società per azioni, con esclusione di quelle relative alla distribuzione degli utili ai soci.

Art. 33

(Disposizioni transitorie)

1. Per gli esercizi 2005 e 2006 i soci Camera di commercio, industria e artigianato di Roma, Regione Lazio e Risorse per Roma s.p.a. si impegnano a versare contributi complessivamente pari a euro 2.450.000,00 (duemilioni quattrocentocinquanta mila) per ciascun anno.
  2. I contributi sono ripartiti ai sensi dell'art. 11, comma 3. Le assemblee di approvazione dei bilanci degli esercizi 2005 e 2006 determinano per ciascun anno la parte dei contributi di cui al comma 1 da versare in conto capitale e la parte da versare in conto esercizio, secondo quanto rispettivamente stabilito dai commi 3 e 4 dell'art. 11.
  4. L'obbligo di versamento dei contributi previsti dal comma 1 può essere assunto in tutto o in parte da altri soci partecipati, rispettivamente, dalla Camera di commercio di Roma, dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma.
  5. Fino alla scadenza dei sindaci nominati dall'assemblea del 21 aprile 2004 il collegio sindacale resta composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti.
- F.to Costanza Afan De Rivera Costaguti  
F.to Massimo Mascolo Notaio - Sigillo -

Rep.n. 63266

Racc.n. 11649

VERBALE DI ADUNANZA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto il giorno quattro del mese di dicembre

4.12.2008

in Roma in Via de' Burrò n.147, presso la sede sociale della "Alta Roma S.c.p.a.". Innanzi a me dr.Massimo Mascolo, Notaio in Roma, con studio in Via Crescenzo 58, iscritto al Ruolo dei Distretti Notari li Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, non assistito da testimoni, avendovi la comparente, col mio consenso, rinunziato,

è presente

FIORUCCI NICOLETTA nata a Roma il 14 febbraio 1957, domiciliata per la carica come appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "ALTA ROMA - Società Consortile per azioni", con sede in Roma, Via de' Burrò n.147, capitale sociale euro 2.550.000,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n.896345, c.f.n.05518911002.

La comparente, della personale identità della quale io Notaio sono certo, nella qualità di cui sopra, mi dichiara che è qui riunito per questo giorno, alle ore undici, il Consiglio di Amministrazione della predetta Società, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Approvazione verbali sedute precedenti;
- 2) emolumenti degli amministratori esercizio 2008;
- 3) rideterminazione poteri Amministratore Delegato;
- 4) aumento delegato del capitale sociale della Società fino all'importo di 200.000 euro, ai sensi dell'art.22 comma 1 dello statuto, al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale della Provincia di Roma;
- 5) esame situazione finanziaria della società e aggiornamento contribuzione soci;
- 6) pianificazione attività 2009 e relativa previsione di spesa;
- 7) convocazione assemblea;
- 8) varie ed eventuali.

E mi invita ad assistere alla riunione e a redigerne in forma pubblica il relativo verbale per quanto riguarda la discussione del punto 4 dell'ordine del giorno, essendo stato approvata dal Consiglio una modifica dell'ordine di trattazione dell'ordine del giorno stesso.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza la comparente la quale constata:

- che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che è stato convocato altresì il Collegio Sindacale;
- che sono presenti essa stessa quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché i Consiglieri Franchi Adriano, Di Castro Sandro, Tagliavanti Lorenzo, Bernardi Eugenio, Sanginiti Clara, nonché per il Collegio Sindacale i Sindaci Demetrio Minuto, Carlo Della Chiesa d'Isasca e Pierluigi Pace.

Dichiara pertanto validamente costituita l'adunanza ed atta a deliberare.

Inizia quindi la trattazione del punto quattro dell'ordine del giorno facendo presente che l'assemblea della Società con delibera del 20 dicembre 2005 ha approvato una norma specifica relativa all'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale. Tale facoltà peraltro è esercitabile "esclusivamente per aumenti del capitale al servizio dell'ingresso di nuovi soci". E' necessario pertanto che l'aumento di capitale sia a ciò indirizzato: ed esso infatti è stato concepito proprio per consentire la partecipazione della Provincia di Roma e così è stato recepito da tutti i soci. Interviene il Presidente Demetrio Minuto per il Collegio Sindacale, il quale esprime parere favorevole.

Il Presidente, dopo aver dato atto che l'attuale capitale è interamente versato e

che non esistono perdite in bilancio invita quindi il Consiglio a deliberare.  
Il Consiglio all'unanimità

**delibera**

- di aumentare il capitale sociale di euro duecentomila (200.000,00) portandolo da euro 2.550.000,00 (duemilionicinquecentocinquantamila) ad euro 2.750.000,00 (duemilionesettecentocinquantamila), stabilendo che l'aumento possa essere scindibile, con termine di sessanta giorni per la sottoscrizione;  
- di dare mandato al Presidente di procedere all'attuazione dell'aumento con l'emissione delle nuovi azioni da offrire in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute: tuttavia il Presidente farà presente ai soci che tale aumento è diretto esclusivamente all'ingresso della Provincia di Roma nella compagine sociale e non potrà essere distolto da tale destinazione.

A questo punto il Presidente chiude la trattazione del punto quattro dell'ordine del giorno ed io Notaio chiudo il presente verbale mentre l'adunanza prosegue i suoi lavori.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che lo ha approvato e dichiarato conforme alla propria volontà.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia su cinque facciate fin qui. Sottoscritto alle ore undici e quaranta.

F.to Nicoletta Fiorucci

F.to Massimo Mascolo Notaio - Sigillo -

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DI DOCUMENTO FORMATO IN ORIGINE SU SUPPORTO CARTACEO  
AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3 DEL DPR 445/2000